COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

# Art. 70

## Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni

Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'art. 117 della Costituzione dovra' avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione. Il trasferimento sara' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costituzione e funzionamento degli organi regionali |
| Estremi | Legge 10 febbraio 1953, n. 62 |
| Titolo | VI — Disposizioni transitorie e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-70-trasferimento-di-uffici-dallo-stato-alle-regioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it